

nei suoi singoli articoli concorre a dar questo significato all'articolo proposto.

Credo, in conseguenza, che non sia necessario di variare le espressioni proposte.

**CADORNA CARLO.** Accetto la spiegazione, e dichiaro che voto questa legge sotto la riserva di questa spiegazione stessa, perchè altrimenti, voterei contro la legge.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare alla Camera che tra gli emendamenti proposti ve ne ha uno del deputato Pinelli, che non vedo al momento al suo stallo.

Quindi non potendo il medesimo, stante la sua assenza, dichiarare se lo ritira, io debbo consultare la Camera.

**CADORNA RAFFAELE.** Mi pare che lo dichiari implicitamente, in quanto che è compreso in quello della Commissione.

**PRESIDENTE.** Son d'accordo che esso vi è compreso, ma non vorrei avere un rimprovero dal deputato Pinelli. Io non posso prender ciò sopra di me. La Camera può darvi quel senso che crederà conveniente.

Frattanto l'emendamento del signor Pinelli è del tenore seguente:

« Non potrà essere in alcun caso impedito l'esercizio delle sue funzioni al verificatore anche nelle visite presso gli utenti prima del levare o dopo il tramonto del sole nelle case, officine o magazzini, qualora si presenti accompagnato dal giudice, dal sindaco o da un ufficiale di pubblica sicurezza. »

Lo metto ai voti.

(È rigettato.)

Metto ora ai voti l'articolo 17 formulato dalla Commissione. (Vedi sopra).

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 18: lo leggerò. (Vedi sopra)

**JOSTI.** Io non intendo (parlo dell'articolo) 18 il valore di quelle espressioni: *saranno provocate*; desidererei una spiegazione; cioè se si intenda che il verificatore abbia il diritto, quando egli creda, di provocare una visita ad un esercente qualunque: io non approvo la redazione. Se invece s'intende che il verificatore abbia il diritto di denunciare, ed anzi l'obbligo, senza obbligare le autorità competenti, a prestarsi ai suoi capricci, io lo ammetto, sempre riservando alla discrezione delle autorità competenti la libertà di giudicare se sia o no il caso di accondiscendere alla verifica. Perchè nel modo espresso parmi sempre alla mercè, cioè alla discrezione del verificatore dei pesi e misure di promuovere una visita cervellaticamente. E pur troppo succederà che un verificatore in un piccolo paese prenda a favorire un negozio piuttosto che un altro, e così colle sue visite inopportune e arbitrarie getti la sfiducia e il discredito sopra quegli esercenti che prenderà ad avversare, e in certo modo una faccia di sospetto; libertà di arbitrio che io vorrei affatto eliminata nella redazione di questa legge.

Qui nella legge si vede sempre che si sono confuse due qualità del verificatore che dovevano essere affatto distinte e separate, e mai confuse nello stesso impiegato, per le ragioni dette nella seduta di ieri. Le qualità del verificatore, ripeto, non hanno nulla che fare con quella della sorveglianza della polizia, la quale deve intervenire per autorità propria e indipendentemente dal verificatore ogni volta sospetta di falsificazione; mentre il verificatore non cessa mai di essere un semplice perito autorizzato legalmente, ma in tutto subordinato alle autorità dalla legge costituite a vegliare alla osservazione della legge.

**BUFFA.** Ecco la richiesta spiegazione.

Il verificatore può richiedere l'autorità competente (espone-

nendo i motivi, s'intende) di fare la visita. Essendo egli specialmente incaricato dal Governo di sorvegliare perchè non siano alterati i pesi e le misure (cosa, come ciascun vede, importantissima, e che riguarda gl'interessi della povera gente che sarebbe truffata nelle sue compré giornalieri), essendo, dico, specialmente incaricato di ciò dal Governo, può più agevolmente aver conoscenza dei casi in cui si siano fatti o si facciano abusi di pesi e misure falsificate, e può in conseguenza più di qualunque altro essere in grado di avvertirne l'autorità competente. Del resto, l'articolo non dà al verificatore che l'autorità di richiedere, mentre invece gl'impone l'obbligo di ubbidire ogniqualvolta ne sia richiesto dalle autorità.

**PRESIDENTE.** Il deputato Josti si tiene pago di questa spiegazione?

**JOSTI.** Per me non ho più difficoltà di approvare la redazione proposta dalla Commissione, quando sia bene inteso che sempre è lasciato al giudizio e alla discrezione delle autorità competenti di giudicare se sia o no il caso di accordare una perquisizione dietro l'istanza del verificatore, perchè, ripeto, io ritengo sempre il verificatore perito d'arte, e in caso di contravvenzioni non più di qualunque altro estraneo cittadino autorizzato ad accusare, tuttochè obbligato sempre ai servizi delle autorità competenti, quando lo richiedano del suo concorso a puro uso di testimonio legale e competente.

**BUFFA.** L'articolo non le impone obbligo veruno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 18.

(È approvato.)

Verrebbe ora l'articolo 19.

La Commissione ha proposto di fare un'aggiunta all'articolo, oppure di fare un articolo separato di quest'aggiunta.

**DESPINE, relatore.** Le premier alinéa doit faire partie de l'article 19, car il se rapporte, comme le reste de cet article, à la Sardaigne. La Commission n'a fait d'ailleurs que rétablir en entier l'article 19 du Ministère, et cela d'après les observations de l'honorable député Guillot.

Le second alinéa, applicable seulement à la terre-ferme, sera alors l'article 20.

**PRESIDENTE.** L'articolo 19 coll'aggiunta proposta dalla Commissione, come osservava il signor Despine, sarebbe l'articolo 19 proposto dal Ministero.

**DESPINE, relatore.** En supprimant les mots *de quest'epoca*.

**PRESIDENTE.** L'articolo 19 sarebbe dunque così concepito:

« L'editto dell'11 settembre 1845 sul sistema metrico avrà forza di legge nell'isola di Sardegna a cominciare dal 1° gennaio 1850. Così sarà pure del regolamento del 6 settembre 1848 concernente la fabbricazione dei pesi e delle misure e delle altre disposizioni emanate in seguito dell'editto dell'11 settembre 1845.

« L'editto del 1° luglio 1844 e le altre leggi e disposizioni che ne dipendono sono abrogate. »

Chi intende che all'articolo 19 si faccia quest'aggiunta proposta dalla Commissione, voglia sorgere.

**CORBU.** Chiedo la parola.

Prima di parlare di quest'articolo io crederei di fare un'aggiunta all'articolo 18, o, se si vuole, un articolo separato; io vorrei che le disposizioni degli articoli 17 e 18 siano estese anche ai particolari che vendessero delle derrate nelle proprie case. La ragione è questa: nei piccoli comuni, massime nella Sardegna, in cui non vi sono botteghe, ognuno vende le sue derrate nella propria casa; se non vi è una misura per impedire che vi siano dei falsi pesi o mancanti, vi